



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale per i Rapporti Finanziari
CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICIO VIII-IX-XII

Roma,

Prot. Nr.
Allegati: 1

Alle Autorità di Gestione POR e PON FESR/FSE
2014-2020

Al Dipartimento per le Politiche di Coesione
segreteria.politichecoesione@governo.it

All'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro
direzione.generale@pec.anpal.gov.it

All'Agenzia per la Coesione Territoriale
dg.segreteria@agenziacoesione.gov.it

OGGETTO: Anno contabile 1° luglio 2020 - 30 giugno 2021. Certificazione spese per l'emergenza COVID-19. Cofinanziamento UE 100%. Programmi Operativi FESR e FSE.

Premessa.

La Commissione europea ha rivolto al Parlamento europeo ed al Consiglio diverse proposte di modifica dei regolamenti relativi alla politica di coesione, nel quadro delle iniziative denominate “*Coronavirus Response Investment Initiative*”.

Le proposte in questione hanno portato all'adozione, tra l'altro, del Regolamento (UE) 2020/558 concernente misure specifiche volte a fornire *flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19* e del Regolamento (UE) 2020/460 concernente misure specifiche volte a *mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri* e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19.

In estrema sintesi con le novità introdotte dai suddetti Regolamenti Ue risulta possibile:

- rendicontare alla Commissione europea le spese sostenute per far fronte alla crisi sanitaria, economica e sociale;
- adeguare i piani operativi alle nuove esigenze attraverso procedure semplificate;

- utilizzare il periodo contabile luglio 2020/giugno 2021 per rendicontare spese a totale carico del bilancio Ue.

Sul fronte nazionale si è provveduto ad adeguare la legislazione interna per utilizzare al meglio le opportunità fornite dall'Unione europea.

Il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all'articolo 126, comma 10, dispone che *“Le Amministrazioni pubbliche, nel rispetto della normativa europea, destinano le risorse disponibili, nell'ambito dei rispettivi programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020, alla realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare la situazione di emergenza connessa all'infezione epidemiologica Covid-19,*

Ulteriori principi in materia di utilizzo dei Fondi strutturali in funzione anticrisi sono stati stabiliti dagli articoli 241 e 242 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge con modifiche, dalla legge n.77/2020.

In particolare, l'articolo 242, del predetto decreto legge n. 34/2020 prevede la possibilità di portare a rendicontazione, a valere sui Fondi strutturali, le spese per l'emergenza già anticipate dallo Stato. Infatti, dopo aver stabilito al primo comma che *“in attuazione delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, le Autorità di Gestione di Programmi Operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei possono richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al contrasto e alla mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia di COVID-19”* stabilisce al comma 2 che *“Le risorse erogate dall'Unione europea a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali di cui al comma 1 sono riassegnate alle stesse Amministrazioni che hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi.”*.

In base a quanto previsto dalla richiamata normativa, quindi, le spese per l'emergenza, anticipate da parte dello Stato, possono essere rendicontate a valere sui programmi, utilizzando, per l'anno contabile 2020/2021, il tasso di cofinanziamento al 100% a carico dell'Unione europea, così come previsto dai nuovi Regolamenti Ue.

Quanto alla quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, il comma 3, del più volte richiamato articolo 242 stabilisce che *“Ai medesimi programmi complementari di cui al comma 2 sono altresì destinate le risorse a carico del Fondo di rotazione di*

cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, rese disponibili per effetto dell'integrazione del tasso di cofinanziamento UE dei programmi di cui al comma 1”.

Tutto ciò premesso, allo scopo di assicurare una efficace gestione dei flussi finanziari destinati ad alimentare i programmi complementari richiamati dalle suddette disposizioni di legge, si ritiene opportuno fornire alle Amministrazioni titolari di programmi le seguenti indicazioni operative.

La quota a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

Nel corso del periodo contabile 2020/2021, la presentazione di domande di pagamento FESR o FSE con un tasso di cofinanziamento del 100% a carico dell'Unione europea fa sì che in relazione a tale domanda di pagamento la quota a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987, confluisca in un programma complementare. Se l'Amministrazione è già titolare di un programma complementare 2014/2020 tale quota è destinata ad incrementare le disponibilità del programma complementare esistente. Se, invece, l'Amministrazione non è titolare di programma complementare viene attivato un apposito programma complementare intestato all'Amministrazione di riferimento, secondo quanto previsto dalla delibera Cipe n. 10/2015 concernente *“definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei...**Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013.**”*.

Il flusso delle risorse europee in caso di rendicontazione di spese anticipate dallo Stato

Secondo quanto previsto dal richiamato articolo 242, comma 2, anche le risorse erogate dall'Unione europea, a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali e anticipate dallo Stato, sono riassegnate alle stesse Amministrazioni che hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi.

Ciò comporta che il programma complementare attivato a seguito della presentazione di una domanda di pagamento con un tasso di cofinanziamento UE pari al 100% viene ad essere alimentato, oltre che dalla quota a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987, anche dai rimborsi comunitari correlati a rendicontazioni di spese anticipate dallo Stato.

La certificazione di spese già anticipate a carico dello Stato e l'utilizzo del tasso di cofinanziamento comunitario al 100% determina l'attivazione di un programma complementare (unico per Amministrazione) che viene alimentato nel corso del periodo contabile 2020/2021, dal

flusso dei rimborsi comunitari - quota FESR e quota FSE - e dalle corrispondenti risorse a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987.

Da quanto sopra risulta evidente, quindi, che il programma complementare viene ad essere alimentato man mano che le Amministrazioni titolari presentano le domande di pagamento, attività che può protrarsi per l'intero periodo contabile luglio 2020-giugno 2021, per cui è fondamentale mantenere, durante tale periodo, uno stretto contatto tra le autorità di gestione/certificazione e la Ragioneria Generale dello Stato-IGRUE.

In particolare, proprio allo scopo di assicurare il corretto e quanto più possibile rapido flusso delle risorse in favore dei programmi complementari - già esistenti o da attivare - ciascuna Autorità di gestione/certificazione comunica all'IGRUE, per ciascuna domanda di pagamento presentata alla Commissione europea, l'ammontare delle spese certificate a titolo di spese anticipate dallo Stato.

Le risorse che alimentano il programma complementare, secondo il meccanismo sopra descritto, possono essere attivate dalle Amministrazioni titolari, una volta intervenuta la delibera di approvazione da parte del CIPE, del programma complementare medesimo, attraverso l'inoltro alla Ragioneria Generale dello Stato-IGRUE, di apposita richiesta – firmata digitalmente ed inviata via PEC al seguente indirizzo: rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it, corredata dell'attestazione di conformità e regolarità della spesa sostenuta. Il relativo format, già diffuso con nota RGS/IGRUE prot. n.156656, del 28/7/2017 e che ad ogni buon fine si allega, potrà essere scaricato anche dal portale IGRUE. Utilizzando la specifica funzionalità del sistema informativo IGRUE, l'Amministrazione attiverà la richiesta di rimborso informatizzata allegando copia della richiesta inviata via PEC.

Il flusso delle risorse europee in caso di certificazioni di spese non anticipate a carico dello Stato

L'articolo 242 del decreto legge n. 34/2020, più volte richiamato, disciplina l'ipotesi in cui l'Amministrazione titolare porti a rendicontazione spese anticipate a carico dello Stato.

Tutte le altre ipotesi di certificazioni di spese rientrano nelle dinamiche "ordinarie" di gestione dei flussi europei con relativo accredito della quota di rimborso riveniente dal bilancio comunitario, in favore del programma di competenza, a meno che non sia la stessa Amministrazione titolare che dichiara che intende utilizzare i predetti rimborsi per alimentare il programma complementare.

Resta fermo, in ogni caso, il principio che indipendentemente dalla natura delle spese certificate, l'utilizzo di un tasso di cofinanziamento al 100% a carico Ue determina, comunque,

l'attivazione di un programma complementare con riferimento alla quota di rimborso a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

Da quanto sopra rappresentato emerge, con evidenza, la necessità di mantenere tra le Amministrazioni titolari di programma e la RGS-IGRUE una costante interlocuzione per l'intero anno contabile 2020/2021, tanto più che solo con la chiusura dei conti del suddetto periodo contabile potranno essere determinate in maniera definitiva le risorse effettivamente riconosciute dalla Commissione europea a fronte delle rendicontazioni di spesa effettuate nel corso del predetto periodo. Sarà cura, pertanto, di ciascuna Autorità responsabile del programma comunicare, per ciascuna domanda di pagamento, se le spese certificate di cui si chiede il rimborso sono state anticipate a carico dello Stato e, in caso contrario, se l'Amministrazione intende, comunque, attivare un programma complementare.

Nel caso in cui non pervenga alcuna indicazione da parte dell'Amministrazione titolare, la RGS-IGRUE provvederà comunque ad attribuire le risorse rivenienti dai rimborsi europei al relativo programma complementare. Resta ferma, comunque, in tal caso, la possibilità che la medesima Amministrazione inoltri una motivata richiesta alla RGS-IGRUE affinché le risorse rivenienti dai rimborsi comunitari siano trasferite in favore del programma.

Nel confidare nella consueta, fattiva, collaborazione delle Amministrazioni titolari di programma, si fa presente, infine, che i seguenti Uffici della Ragioneria Generale dello Stato restano a disposizione per qualunque, ulteriore approfondimento:

Maria Luisa Giordano marialuisa.giordano@mef.gov.it; Tel. 06 47614019;

Stefano Mangogna stefano.mangogna@mef.gov.it; Tel 06 47614014;

Giulio Puccio giulio.puccio@mef.gov.it; Tel. 0647613601.

Il Ragioniere Generale dello Stato